

**Dichiarazioni concernenti il regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1º gennaio 2002 - 31 dicembre 2004**

**1. Dichiarazione del Consiglio e della Commissione riguardo all'articolo 21**

Il Consiglio e la Commissione riaffermano l'importanza che annettono all'inserimento nel contesto dell'SPG di un regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente. Tuttavia, vista la situazione per quanto riguarda le norme concordate a livello internazionale e i sistemi di certificazione nel settore, tali incentivi restano per ora limitati al settore dei prodotti delle foreste tropicali.

Si tende tuttavia a far sì che i regimi speciali di incentivazione tengano conto degli sviluppi in corso in materia di norme concordate a livello internazionale e di sistemi di certificazione. Nel contesto della revisione dell'SPG per il decennio 2005-2014, il Consiglio e la Commissione cercheranno i mezzi per ampliare il campo d'applicazione del regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente e i requisiti da soddisfare, e per potenziare gli incentivi aumentando il numero di prodotti cui applicarli.

**2. Dichiarazione della Commissione**

La Commissione si adopererà per agevolare un'ampia diffusione e comprensione delle norme dell'SPG comunitario tra gli utenti e le autorità interessate dei paesi beneficiari, segnatamente attraverso il sito web della DG Commercio. La Commissione assicurerà anche che si fornisca l'appropriata assistenza tecnica ai paesi beneficiari, in particolare attraverso seminari in detti paesi, per aiutarli a trarre vantaggio dal sistema, nonché, in generale, per migliorare il loro accesso agli scambi internazionali.

**3. Dichiarazione della Commissione riguardo all'articolo 27, paragrafo 1 e all'articolo 30, paragrafo 2**

La Commissione conferma che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 e dell'articolo 30, paragrafo 2, qualsiasi persona fisica o giuridica e qualsiasi associazione priva di personalità giuridica che possa dimostrare un interesse alla misura di revoca temporanea o di sospensione del trattamento preferenziale può comunicare alla Commissione o ad uno Stato membro le informazioni atte a giustificare tale revoca o sospensione.

**4. Dichiarazione della Svezia**

La Svezia è favorevole al regime SPG, che costituisce un importante strumento di sviluppo. Tuttavia, essa si rammarica per l'estensione dei meccanismi di salvaguardia dell'EBA («Everything but Arms») a tutti i paesi beneficiari e a tutti i prodotti agricoli, conseguente all'incorporazione di parti dell'iniziativa EBA [regolamento (CE) n. 416/2001 del Consiglio] nell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), e nell'articolo 32 del nuovo regolamento SPG. La decisione EBA riguardava soltanto i paesi meno sviluppati e le banane, il riso e lo zucchero.

La Svezia deplora tale estensione in quanto limita i potenziali benefici della decisione EBA ai paesi meno sviluppati, ed è inoltre in contrasto con lo spirito e la lettera degli impegni assunti nei confronti dei paesi in via di sviluppo nella dichiarazione ministeriale di Doha riguardo ad un nuovo ciclo di negoziati commerciali multilaterali.

**5. Dichiarazione dei Paesi Bassi**

I Paesi Bassi nutrono preoccupazioni per l'irrigidimento delle condizioni dei regimi preferenziali particolari e i loro effetti sui paesi in via di sviluppo. Non è affatto certo che i paesi in via di sviluppo possano soddisfare i requisiti più severi, il che impedirebbe loro di beneficiare delle preferenze supplementari. Le condizioni più severe sono inoltre in contrasto con gli sforzi della Commissione volti a semplificare l'SPG.